

(All. n. 1) SINTESI ESECUTIVA

Evidence File – Notifica formale ai sensi dell’art. 19, par. 2, Direttiva 2013/59/Euratom

Destinatario prioritario:

Ing. Maria Antonietta D’Avanzo

National Contact Point HERCA – Italia

ISIN – Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione

1. Oggetto e scopo della presente Sintesi

La presente Sintesi Esecutiva accompagna il dossier scientifico completo (“Evidence File”) e ha lo scopo di portare formalmente a conoscenza dell’Autorità nazionale competente italiana e del National Contact Point HERCA l’esistenza di **nuove e importanti prove scientifiche** relative al fallimento strutturale del modello di rischio ICRP per gli **emettitori interni**.

Tali prove attivano l’obbligo giuridico di riesame della giustificazione delle pratiche nucleari e radiologiche previsto dall’**articolo 19, paragrafo 2, della Direttiva 2013/59/Euratom** (Direttiva BSS).

2. Il problema strutturale

Il sistema di radioprotezione vigente nell’Unione europea si fonda sui coefficienti di rischio e sui modelli dosimetrici dell’International Commission on Radiological Protection (ICRP).

Tali modelli sono stati sviluppati e calibrati prevalentemente su esposizioni **esterne acute** (sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki – Lifespan Study).

Essi risultano strutturalmente inadeguati a quantificare correttamente il rischio derivante da:

- contaminazione interna cronica a bassa dose;
- radionuclidi con affinità biochimica selettiva;
- effetti locali non lineari (effetto fotoelettrico, Secondo Evento, bioaccumulo);
- esposizioni prolungate a particelle e fallout storico.

Le evidenze epidemiologiche e radiobiologiche accumulate (in particolare quelle sintetizzate nel rapporto **ECRR 2026** “Assessing Radiation Risk – Scientific Evidence for the Failure of the Current Exposure Limits”) indicano una sottostima del rischio da emettitori interni fino a **tre ordini di grandezza**.

Questo genera un “debito ereditario” sanitario e genetico non contabilizzato dal sistema attuale.

3. Leva giuridica vincolante – Articolo 19, paragrafo 2, Direttiva BSS

L’articolo 19, paragrafo 2, della Direttiva 2013/59/Euratom dispone:

«Gli Stati membri esaminano la possibilità di riesaminare le classi o i tipi di pratiche esistenti sotto il profilo della giustificazione ogni volta che emergono nuove e importanti prove sulla loro efficacia o sulle potenziali conseguenze oppure nuove e importanti informazioni su altre tecniche e tecnologie.»

Le evidenze contenute nell'Evidence File costituiscono, a tutti gli effetti, “nuove e importanti prove”.

L'obbligo di riesame grava **sullo Stato membro**, non sull'ICRP né su organismi internazionali di natura non vincolante.

HERCA, in quanto associazione dei Capi delle Autorità competenti europee, è la sede istituzionale appropriata per assicurare che tale obbligo sia adempiuto in modo coordinato e conforme al diritto dell'Unione.

4. Ulteriori basi giuridiche rilevanti

- **Carta dei diritti fondamentali dell'UE:** – Art. 3 (diritto all'integrità della persona) – Art. 37 (tutela dell'ambiente)
- **Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea:** – Art. 191, paragrafo 2 (principio di precauzione e principio “chi inquina paga”)

La mancata attivazione del riesame in presenza di nuove e importanti evidenze configura violazione di tali disposizioni.

5. Richieste operative all'ISIN e al National Contact Point HERCA

Si chiede all'ISIN, per il tramite del National Contact Point HERCA:

1. di prendere formalmente atto della presente notifica e dell'Evidence File allegato;
2. di avviare, o di promuovere l'avvio, del procedimento di riesame della giustificazione delle pratiche nucleari e radiologiche ai sensi dell'art. 19, par. 2, della Direttiva BSS;
3. di comunicare alla Commissione europea e agli altri membri HERCA l'avvenuta ricezione delle nuove evidenze, al fine di evitare che la questione venga sottratta alla competenza degli Stati membri;
4. di valutare, nelle more del riesame, l'opportunità di una moratoria sulle nuove autorizzazioni di pratiche (inclusi i piccoli reattori modulari – SMR).

6. Contenuto dell'Evidence File

L'Evidence File completo contiene:

- il rapporto ECRR 2026 e le relative evidenze epidemiologiche e radiobiologiche;
 - l'analisi critica del modello ICRP per gli emettitori interni;
 - la proposta di un quadro alternativo (sistema Müller e pensione di risarcimento RCCP) coerente con il principio “chi inquina paga” e con la tutela intergenerazionale;
 - i riferimenti giuridici completi.
-

7. Conclusione

La presente comunicazione ha valore di **notifica formale** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19, paragrafo 2, della Direttiva 2013/59/Euratom.

Si richiede cortese conferma di ricezione e si resta a completa disposizione per ogni chiarimento tecnico o documentale.

Allegati

1. Evidence File completo (dossier scientifico)